



*Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tutela e Uso Sostenibile delle Acque*

*tutela.acque@regione.piemonte.it
tutela.acque@cert.regione.piemonte.it*

Data

Protocollo

Classificazione 13.200.10-10-7/2025A/A1600A

() Data e Segnatura di Protocollo del documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

Spett.le Provincia di Alessandria
Direzione Ambiente
Servizio Tecnico V.I.A. - V.A.S. – A.I.A.
protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it

OGGETTO: Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi art.19 D.Lgs.152/06 e L.R. 13/23 e contestuale procedimento di Valutazione di Incidenza ambientale inerenti al progetto di realizzazione di un nuovo pozzo per la modifica della derivazione d'acqua superficiale esistente nel Comune di Bozzole (AL). PROPONENTE: MACCARINI ROBERTO AZ. AGR. VOIA

Parere

In merito al procedimento in oggetto, esaminati gli elaborati progettuali messi a disposizione, si formulano le seguenti considerazioni.

La Regione con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, aggiornata con Determinazione 267 del 4 agosto 2011 e con Determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012, ha approvato i criteri tecnici per l'identificazione della Base dell'Acquifero Superficiale (BAS), nonché la relativa cartografia che aggiorna quella già ricompresa nella monografie sulle acque sotterranee del Piano di Tutela delle Acque. La BAS corrispondente alla superficie che a livello regionale identifica dal punto di vista normativo la separazione tra acquifero superficiale ed acquifero profondo.

Nel sito d'intervento le isobate della BAS, ricavabili dalla citata cartografia regionale, collocano tale superficie ad una quota di 70,5 m s.l.m.m., cioè a 19,5 m di profondità dal piano campagna, quest'ultimo posto a 90 m s.l.m.m.

Dal punto di vista progettuale, lo schema di pozzo illustrato nella relazione prevede una profondità dello stesso pari a 45 m dal piano campagna attuale, con superficie fenestrabile posta tra 4 e 33,5 m da p.c.: pertanto il fondo pozzo risulterebbe posto ad una quota assoluta pari a 45 m slmm.

Sulla base di quanto sopra illustrato si evince come il pozzo in progetto, spingendosi al di sotto della BAS individuata, contravvenga l'articolo 2, comma 6 della legge regionale 30 aprile 1996 n. 22 (*Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee*), ai sensi del quale "Per la tutela e la protezione della qualità delle acque sotterranee è vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde profonde e la falda freatica". Il pozzo in parola per essere autorizzabile si dovrebbe pertanto attestare alla quota della BAS pari a 70,5 m slmm, riducendo in tal modo significativamente la superficie fenestrabile che risulterebbe compresa tra 4 e 19,5 m da pc.



*Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tutela e Uso Sostenibile delle Acque*

*tutela.acque@regione.piemonte.it
tutela.acque@cert.regione.piemonte.it*

Dal punto di vista idrogeologico la portata richiesta, pari a 80 l/s, nonché l'esigua distanza del pozzo dal canale di derivazione (circa 20 m) e la tipologia di acquifero, rendono possibili interazioni tra portate emunte e livello del pelo libero della corrente nel canale, con rischio di depauperamento di quest'ultimo. Tale aspetto risulta particolarmente critico qualora il DMV sia da rilasciare proprio in corrispondenza dell'attuale sezione di derivazione d'acqua superficiale.

Risulta inoltre non specificato come verranno gestiti i due prelievi dal punto di vista tecnico-gestionale, questo con particolare riferimento alle situazioni intermedie nelle quali non sia possibile prelevare l'intera quota spettante dal canale, tenendo in considerazione quanto detto sopra circa il rilascio del DMV e gli effetti indotti dal prelievo sul canale medesimo.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate si suggerisce quanto segue per il prosieguo dell'iter autorizzativo del progetto in parola:

- rivedere lo schema di progetto del pozzo rendendolo conforme ai disposti normativi regionali sulla BAS;
- valutare l'opportunità di posizionare il pozzo ad una distanza maggiore dal canale tale da non interferire con lo stesso per quanto concerne le portate in alveo;
- dettagliare come verranno gestiti i due prelievi dal punto di vista tecnico-gestionale, con particolare riferimento alle situazioni intermedie nelle quali non sia possibile prelevare l'intera quota spettante dal canale;
- garantire che la metodologia di gestione dei prelievi, di cui al punto precedente, non pregiudichi, in parte o in toto, la possibilità di rilasciare il DMV nel canale di derivazione prescritto dal disciplinare della concessione di acque superficiali.

Distinti saluti

Dott. Paolo Mancin

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Referente: Massimo Dragonero 0114323938



*Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tutela e Uso Sostenibile delle Acque*

*tutela.acque@regione.piemonte.it
tutela.acque@cert.regione.piemonte.it*